

## REGOLAMENTO (CE) N. 2368/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/96<sup>(4)</sup>, per le gare aperte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S e E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato;

considerando che, in via eccezionale, nei mesi da aprile a dicembre, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che le modalità relative alla presentazione delle offerte prevedono che il termine di presentazione scade il secondo e il quarto martedì del mese; che, tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di marzo 1997, per motivi pratici è opportuno modificare tale scadenza per i mesi di marzo e aprile 1997;

considerando che, data la difficile situazione che attraversa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno adattare in via temporanea l'attuale importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve

a definire il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore;

considerando che è necessario definire con maggiore precisione le modalità di costituzione della cauzione sotto forma di deposito in contanti, per permettere l'accettazione di assegni bancari da parte degli organismi d'intervento;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno autorizzare gli organismi d'intervento a ridurre eventualmente il termine di consegna dei prodotti, per evitare che si accavallino le consegne relative a due gare consecutive;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

#### *Gran Bretagna*

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe U3 e classe U4,
- categoria C, classe O3 e classe O4;

#### *Irlanda del Nord*

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe O3 e classe O4.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(<sup>3</sup>) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

(<sup>4</sup>) GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 16.